

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

6.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRINGALI CASANUOVA**

INDICE

| | Pag. |
|---|------|
| Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione con modificazioni</i>): | |
| Riordinamento dell'Ente Nazionale Fascista di Previdenza e di Assistenza per i dipendenti da Enti parastatali ed assimilati . | 79 |

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Pennavaria, Guidi Giovanni, Magini, Magnini, Orsi e Bonfatti.

Avverte che partecipa alla riunione, debitamente autorizzato a norma dell'articolo 31 del Regolamento, il Consigliere nazionale Landi.

(Sono presenti S. E. COSTANZO CIANO, Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, S. E. il Ministro delle finanze THAON DI REVEL, S. E. il Ministro delle corporazioni LANTINI, S. E. il Sottosegretario di Stato per l'interno BUFFARINI GUIDI).

GRASSIA, Segretario, legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: **Riordinamento dell'Ente Nazionale Fascista di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti da Enti parastatali ed assimilati. (282)**

PRESIDENTE avverte che in seguito al rinvio della discussione di questo disegno di legge sono stati presentati numerosi emendamenti che investono quasi tutti gli articoli del disegno di legge. Ritiene pertanto opportuno che la discussione debba riprendersi dal primo articolo, anche per rendere più facile il coordinamento degli emendamenti già discussi nelle precedenti riunioni con quelli presentati dopo il rinvio della discussione.

CHIARELLI GIUSEPPE, *Relatore*, riportandosi a quanto ebbe a dichiarare nelle precedenti riunioni, ripete di essere favorevole al progetto perchè incoraggia la previdenza e l'assistenza. Rileva però che, come è risultato dalla discussione già svoltasi, la Commissione si è convinta che il principio della obbligatorietà della previdenza non possa andare disgiunto dal principio della pariteticità, non soltanto per una ragione di coerenza dottrinale coi principi della «Carta del Lavoro» quanto per una questione di ordine pratico: se infatti l'Istituto non verrà posto su basi più ampie, non potrà

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dare quella assistenza che è nei propositi del legislatore.

Solo allargando le basi dell'istituto e applicando ad esso il principio della pariteticità l'istituto potrà funzionare in modo soddisfacente; in caso contrario si avrà un istituto insufficiente per gli scopi per cui fu creato. Confida che il principio della pariteticità venga accolto quando si discuterà l'articolo 5 del disegno di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara che non si è opposto in linea assoluta a che venga esaminata la questione della pariteticità. Ritiene però che questo principio non sia ferito dal provvedimento in discussione e che riguarda un ristretto settore della previdenza. L'accoglimento di tale principio nella sua rigida espressione per questo settore della previdenza, potrebbe provocare ripercussioni non solo nel settore degli enti locali, ma dello stesso Stato, sollevando un problema finanziario di notevole rilievo. La situazione degli enti locali come quella dello Stato, nei confronti dei loro dipendenti, non può essere paragonata a quella degli enti privati. Così i trattamenti concessi dagli enti parastatali ai loro dipendenti durante il periodo di infermità sono nel complesso assai vantaggiosi e, per taluni enti, si concretano nella concessione dell'intera retribuzione fino ad un anno di malattia. È anche da rilevare che tali trattamenti sono concessi ad esclusivo carico degli enti senza onere alcuno per il personale.

Fa inoltre presente che le provvidenze contemplate nel disegno di legge in esame vanno anche a favore delle persone di famiglia dell'iscritto.

LANDI osserva che se si trattasse di dipendenti per i quali i rapporti di lavoro fossero regolati da leggi speciali diverse da quelle che si applicano per il contratto di impiego privato, non vi potrebbe essere disaccordo. Ma qui si tratta di enti che hanno dipendenti il cui rapporto è regolato dalla legge sull'impiego privato, come avviene per ogni altra azienda privata. Per questa sola ragione si è fatto richiamo al principio della pariteticità. Se vi sono motivi finanziari per non inserire tale principio nel disegno di legge, la illustrazione delle motivazioni dello stesso disegno di legge doveva essere diversa da quella che è stata fatta nella relazione ministeriale, nella quale si afferma che il disegno di legge segue le direttive della Carta del Lavoro. Constata che le nostre leggi sulla previdenza sociale sono oggetto di studio e di attento esame dal punto di vista tecnico

e giuridico, e afferma che non bisogna fare ai dipendenti dagli enti di diritto pubblico, parastatali ed assimilati, un trattamento diverso da quello che è fatto a tutti gli impiegati di aziende private.

GRASSIA ritiene che non bisogna dimenticare che l'Ente del cui riordinamento si tratta è stato promosso dal Partito, attraverso l'Associazione del pubblico impiego, allo scopo di favorire gli impiegati dipendenti da enti pubblici i quali non possono inquadarsi nelle associazioni sindacali e non possono avere un contratto collettivo di lavoro e che prima della creazione di tale ente non godevano di alcuna assistenza.

FIORETTI ARNALDO si associa alle dichiarazioni del Consigliere Landi, osservando che la questione della pariteticità non è oziosa, in quanto risponde ad una direttiva della Carta del Lavoro.

Non comprende le preoccupazioni del Ministro delle finanze, non trattandosi qui né di enti statali, né di enti locali.

Il fatto che questo ente sia sorto attraverso l'iniziativa dell'Associazione del pubblico impiego non modifica la sua posizione. Sarebbe quindi oltre modo opportuno che il principio della pariteticità non fosse del tutto bruscamente abbandonato nel disegno di legge.

NICOLATO vorrebbe che fossero indicati gli enti di diritto pubblico che secondo la disposizione dell'articolo 2 faranno parte dell'elenco degli enti i cui dipendenti dovranno essere iscritti all'Ente di presidenza, per valutare le preoccupazioni di carattere finanziario prospettate da Sua Eccellenza il Ministro delle finanze.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, fa presente che secondo l'articolo 2 l'obbligo della iscrizione non si applica al personale dipendente dalle organizzazioni sindacali e dai loro enti collaterali, nonché a quello dipendente da enti o aziende di diritto pubblico sottoposti all'inquadramento sindacale. Per questo personale quindi la Carta del Lavoro funziona in pieno. Per gli enti invece di diritto pubblico che non possono essere inquadrati sindacalmente la situazione è diversa ed eterogenea. Vi sono infatti degli enti come l'Istituto nazionale di assicurazione e l'Istituto fascista della previdenza sociale che fanno un trattamento per le malattie assai favorevole e superiore a quello previsto dalla Carta del Lavoro, danno cioè ai loro dipendenti in caso di malattia l'assistenza il primo per un anno, il secondo per sei mesi a totale loro carico.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

LEVA vorrebbe che, per evitare ogni possibilità di equivoco intorno agli enti i cui dipendenti dovranno essere obbligatoriamente iscritti all'Ente di previdenza, l'elenco di tali enti, invece che essere rimandato al regolamento, fosse inserito nel testo del disegno di legge.

BERGAMASCHI ritiene che si potrebbe evitare ogni possibilità di equivoco nell'interpretazione della legge, aggiungendo all'articolo 2 una disposizione nella quale sia affermato esplicitamente che la iscrizione obbligatoria all'ente non si applica ai dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle opere pie.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, osserva che nessuna confusione può sorgere nella interpretazione dell'articolo 2 in quanto altro è ente pubblico e altro è ente di diritto pubblico. Enti pubblici sono lo Stato, la provincia e il comune. Enti di diritto pubblico sono quelli che essendo connessi per la loro attività, ai grandi enti pubblici sono assoggettati al diritto pubblico.

Le frasi « di diritto pubblico » come quella « di interesse pubblico » si riferiscono ad una situazione nuova sempre più estesa, determinate dalle iniziative di carattere economico e assistenziale che danno luogo alla istituzione di numerosi enti che prima non esistevano.

Dichiara che non si può inserire nella legge l'elenco dei singoli enti, in quanto sono numerosissimi, quali per esempio le Accademie, le Associazioni di arma, le Casse agricole ecc. L'elenco di tali enti non può che essere rimandato al regolamento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

« L'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti dagli Enti parastatali ed assimilati, eretto in ente morale con Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2645, assume la denominazione di « Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti dagli enti di diritto pubblico » ed è regolato dalla presente legge.

L'Ente ha personalità giuridica e gestione autonoma, ha la sede e il domicilio legale in Roma, svolge la sua attività nel Regno e può esercitarla anche nelle Colonie e nei possedimenti italiani ».

Comunica una lettera del Ministero dell'Africa italiana, il quale afferma la necessità che sia da escludere, almeno per ora, l'atti-

vità dell'Ente di previdenza di cui trattasi dai territori dell'Africa Italiana, considerato che l'assistenza dei dipendenti dagli enti parastatali ed assimilati colà residenti potrà più convenientemente essere affidata ad organizzazioni già esistenti, analogamente a quanto è stato fatto per i dipendenti degli enti statali. Lo stesso Ministero fa presente che anche nella eventualità della estensione, in un secondo tempo, dell'attività di detto Ente nell'Africa italiana, dovrebbero apportarsi al provvedimento sostanziali modifiche con un'altra legge, per cui non ravvisa la opportunità di autorizzare fin da ora l'Ente ad operare in Africa. Pertanto lo stesso Ministero chiede che siano soppresse al secondo comma dell'articolo 1, le parole: « e può esercitarla anche nelle Colonie ».

A quest'articolo è stato presentato dai Consiglieri Bonfatti, Bergamaschi, Leva, Fioretti Arnaldo, il seguente emendamento, accettato dal Governo:

All'articolo 1, primo comma, sesta riga, alle parole: « dipendenti dagli », sostituire le altre: « dipendenti da ».

FIORETTI ARNALDO ritiene che non sia necessario l'emendamento proposto dal Ministero dell'Africa italiana, in quanto nel comma 2° dell'articolo 1 si dà solo facoltà all'Ente di esercitare la sua attività nelle colonie. In ogni modo questa attività potrà essere appoggiata ad altri enti esistenti che operano nelle colonie.

CIANO COSTANZO, *Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, suggerisce che al secondo comma dell'articolo 1 vengano aggiunte le parole: « previa autorizzazione dei Ministri competenti ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 con l'emendamento aggiuntivo suggerito da S. E. il Presidente della Camera, e con quello proposto dal consigliere Bonfatti ed altri.

(È approvato).

ART. 2.

« È obbligatoriamente iscritto all'Ente tutto il personale, comunque denominato, dipendente dagli Enti di diritto pubblico che saranno elencati nel regolamento di cui all'articolo 28. L'obbligo della iscrizione non si applica al personale dipendente dalle organizzazioni sindacali e dai loro enti collaterali, nonchè a quello dipendente da enti o da aziende di diritto pubblico sottoposti all'inquadramento sindacale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'elenco degli enti di cui al comma precedente potrà essere modificato con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze e con quello per l'interno.

Possono essere iscritti all'Ente gli impiegati e i salariati dipendenti da altri enti o istituti pubblici e da enti morali, non soggetti alla legge sui rapporti collettivi di lavoro, non compresi nell'elenco di cui al precedente comma, semprechè la iscrizione sia deliberata dalla rispettiva Amministrazione e dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e riguardi tutto il personale di ciascun ente o determinate categorie di esso».

Avverte che su questo articolo è stato presentato dai consiglieri nazionali Bonfatti, Bergamaschi, Leva e Fioretti Arnaldo, il seguente emendamento accettato dal Governo:

« All'articolo 2, terzo comma, aggiungere dopo le parole: « rispettiva Amministrazione », le altre: « previo accordo con l'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego ».

(L'articolo 2 è approvato con questo emendamento).

ART. 3.

« L'Ente provvede:

1°) in caso di malattia, alla cura medica gratuita e alla somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici a favore dell'iscritto o delle persone di sua famiglia dal principio della malattia entro i limiti e con le modalità da stabilirsi dal regolamento di cui all'articolo 28;

2°) in caso di parto o di aborto, all'assistenza ostetrica a favore della iscritta o della moglie dell'iscritto, entro i limiti e con le modalità da stabilirsi dal regolamento di cui all'articolo 28;

3°) in caso di morte dell'iscritto o di persona della sua famiglia, alla corrispondenza:

a) per morte dell'iscritto, che abbia persone di famiglia conviventi ed a totale suo carico, di una somma pari a tre mensilità della retribuzione;

b) per morte dell'iscritto, che non abbia persone di famiglia conviventi ed a suo totale carico, di una somma pari a due mensilità di retribuzione ed in ogni caso non oltre l'ammontare delle spese funerarie;

c) per morte del coniuge, di una somma pari ad una mensilità di retribuzione;

d) per morte di un componente della famiglia diverso dal coniuge, di mezza mensilità della retribuzione con un limite minimo di lire 300.

Le prestazioni di cui ai n. 1 e 3 del presente articolo non sono dovute in caso di malattia o di decesso determinati da fatti di guerra.

L'Ente ha facoltà di esercitare speciali opere di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore degli iscritti e delle persone di loro famiglia, come cure climatiche, termali, balneari, concessione di borse di studio, istituzione di corsi scolastici, di convitti e simili.

L'esercizio di tali opere è determinato dal Consiglio di amministrazione secondo le possibilità finanziarie dell'Ente».

Avverte che all'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti tutti accettati dal Governo.

All'articolo 3, n. 1, sostituire alla quarta riga, la particella « o », con « e ».

STEINER.

All'articolo 3, n. 1, sostituire alle parole: « alla cura medica », le parole: « alla cura medico-chirurgica »; sostituire alla quarta riga la particella « o » con « e ».

BONFATTI, BERGAMASCHI, LEVA,
FIORETTI ARNALDO.

Al n. 2 sopprimere le parole: « in caso di parto o di aborto ».

BONFATTI, BERGAMASCHI, LEVA,
FIORETTI ARNALDO.

Al n. 3, alla lettera a), sostituire le parole: « di una somma pari a tre mensilità della retribuzione », con le altre: « una mensilità per ciascuna delle dette persone con un minimo complessivo di due mensilità ».

BONFATTI, BERGAMASCHI, LEVA,
FIORETTI ARNALDO.

Allo stesso n. 3, lettera b), sostituire le parole: « due mensilità », con le altre: « una mensilità », e sopprimere le parole: « ed in ogni caso non oltre l'ammontare delle spese funerarie ».

BONFATTI, BERGAMASCHI, LEVA,
FIORETTI ARNALDO.

Sostituire ai due ultimi commi dell'articolo 3, il seguente:

« L'Ente ha facoltà di prestare assistenza a favore degli iscritti e delle persone di loro famiglia per cure climatiche e termali; tale

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

assistenza è determinata dal Consiglio di amministrazione secondo le possibilità finanziarie dell'Ente».

BONFATTI, BERGAMASCHI, LEVA,
FIORETTI ARNALDO.

Pone a partito tali emendamenti.

(Sono approvati).

Pone a partito l'articolo 3 cogli emendamenti approvati.

(È approvato).

ART. 4.

Le prestazioni di cui al n. 1 dell'articolo 3 non sono dovute dall'Ente agli iscritti e alle persone di loro famiglia ammalati di tubercolosi, qualora gli stessi abbiano diritto all'assistenza antitubercolare da parte dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale in base alle disposizioni del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, modificato dal Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636.

(È approvato).

ART. 5.

Si provvede agli scopi di cui all'articolo 3 mediante contributi a carico degli iscritti. Le Amministrazioni dalle quali gli iscritti dipendono possono concorrere volontariamente al versamento dei contributi stessi per non oltre la metà del loro ammontare.

La misura dei contributi è determinata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, da approvarsi dal Ministero delle corporazioni e da quello delle finanze e non può superare il 3 per cento della retribuzione.

Agli effetti della determinazione del contributo si considera come retribuzione tutto ciò che l'iscritto riceve per compenso dell'opera prestata, ivi comprese le competenze accessorie quando facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta ed abbiano carattere continuativo.

Per gli iscritti, la cui retribuzione annua supera le 30,000 lire il contributo e le prestazioni sono commisurate a detta somma.

Per gli iscritti, la cui retribuzione annua è inferiore alle lire 6,000, il contributo e le prestazioni sono commisurate a questa ultima somma.

L'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende è obbligata ad eseguire le ritenute del predetto contributo e ad effettuarne alla fine di ciascun mese il versamento all'Ente, con le norme stabilite dal regolamento di cui

all'articolo 28. Nel caso in cui il versamento sia effettuato dopo trascorsi 30 giorni dalle singole scadenze, l'Ente può pretendere il pagamento degli interessi di mora nella misura legale.

A questo articolo è stato proposto il seguente emendamento:

All'articolo 5, sostituire al primo comma, il seguente:

Si provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3, mediante contributi per metà a carico degli iscritti e per metà a carico delle Amministrazioni dalle quali gli iscritti dipendono.

BONFATTI, BERGAMASCHI, LEVA,
FIORETTI ARNALDO.

LANDI crede che forse una delle preoccupazioni del Ministro delle finanze possa dipendere dal fatto della particolarità e diversità degli enti i cui dipendenti dovranno essere iscritti all'Ente di previdenza. Ritiene che la Commissione si sia spinta un po' troppo sul principio della pariteticità, dando a questo principio una interpretazione oltremodo rigida. La Carta del Lavoro stabilisce che il datore di lavoro e il prestatore d'opera devono concorrere agli oneri della previdenza. Senza ledere questo principio, anzi volendolo riaffermare si potrebbe addivenire ad una formula equitativa, aggiungendo al primo comma dell'articolo 5 una disposizione con la quale si stabilisca che ai contributi all'Ente partecipano anche le amministrazioni dalle quali gli iscritti dipendono, nella misura che verrà stabilita da essi, previa autorizzazione del Ministro delle finanze. Così non si assumono impegni finanziari generici ed indeterminati, si stabilisce il principio che il Ministro delle finanze esamini caso per caso il concorso ai contributi da parte di tali enti, e si osserva nella sua sostanza anche il principio contenuto nella 26^a dichiarazione della Carta del Lavoro.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta la proposta del Consigliere Landi.

CIANO COSTANZO, *Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, suggerisce che il primo comma dell'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

« Si provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3 mediante contributi a carico degli iscritti e col concorso delle Amministrazioni dalle quali essi dipendono nella misura che sarà stabilita dagli Enti stessi, previa autorizzazione dei Ministri delle corporazioni e delle finanze ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

FIORETTI ARNALDO e BERGAMASCHI, ritirano il loro emendamento.

PRESIDENTE pone a partito questo emendamento.

(È approvato).

Avverte che allo stesso articolo 5 i Consiglieri Bonfatti, Bergamaschi, Leva e Fioretti Arnaldo hanno presentato un emendamento per sopprimere il 4° e il 5° comma.

Anche questo emendamento è accettato dal Governo. Lo pone a partito.

(È approvato).

Pone a partito l'articolo 5 con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

ART. 6.

Le prestazioni di cui al n. 1 dell'articolo 3 sono concesse dopo 60 giorni dalla iscrizione all'Ente e quelle di cui ai n. 2 e 3 dello stesso articolo dopo 180 giorni.

Su questo articolo comunica che i consiglieri Bonfatti, Bergamaschi, Leva e Fioretti Arnaldo hanno presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 6, sostituire il seguente:

Le prestazioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 3, sono concesse dal giorno dell'iscrizione all'Ente e quelle di cui al n. 3, dopo 180 giorni ».

Fa presente che anche il Consigliere nazionale Orsi propone la seguente sostituzione dell'art. 6:

« Le prestazioni di cui al n. 1 e n. 2 dell'articolo 3 sono concesse dal giorno successivo all'iscrizione all'Ente e quelle di cui al n. 3 dello stesso articolo dopo 90 giorni dalla iscrizione medesima ».

Avverte che il Governo ha dichiarato di accettare l'emendamento Bonfatti.

Non essendo presente il Consigliere Nazionale Orsi il suo emendamento si intende ritirato.

LEVA nota che sarebbe meglio modificare la formulazione dell'articolo nei seguenti termini:

« Il diritto alle prestazioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 3 sorge dal giorno dell'iscrizione all'Ente e quello di cui al n. 3 dello stesso articolo dopo 180 giorni ».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, accetta la proposta.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 6 nel testo formulato dal Consigliere Leva.

(È approvato).

ART. 7.

Ogni obbligo dell'Ente verso i propri iscritti si estingue con la cessazione del rapporto di prestazione d'opera, salvo quanto disposto dall'articolo 10.

Comunica che i Consiglieri Bonfatti, Bergamaschi, Leva e Fioretti Arnaldo propongono la soppressione dell'articolo.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, accetta.

(La soppressione dell'art. 7 è approvata).

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo 8 del disegno di legge che diventa 7.

ART. 7 già 8.

Durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di servizio militare ed in ogni altro caso — all'infuori di quelli previsti dall'articolo 9 — in cui non sia corrisposta la retribuzione o questa sia corrisposta in misura ridotta, l'iscritto è esonerato dal pagamento dei contributi assicurativi ed è sospeso il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 3, salvo che l'iscritto medesimo provveda, per suo conto, al pagamento dell'intero contributo stabilito ai sensi dell'articolo 5, calcolato in base all'ultima retribuzione percepita prima del verificarsi delle condizioni anzidette.

Avverte che i Consiglieri Bonfatti, Bergamaschi, Leva e Fioretti Arnaldo hanno proposto di sostituire a questo articolo il seguente:

« In caso di cessazione del rapporto di prestazione d'opera o durante i periodi di servizio militare in cui non sia corrisposta la retribuzione o questa sia corrisposta in misura ridotta, l'Amministrazione e l'iscritto sono esonerati dal pagamento dei contributi assicurativi.

L'iscritto e le persone di famiglia conservano, peraltro, il diritto alle prestazioni per un mese dalla cessazione del rapporto di prestazione di opera o dall'inizio del servizio militare se l'iscrizione all'Ente data da almeno un anno ».

I Consiglieri Guidi e Orsi avevano presentato un emendamento per sopprimere le

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

parole: « di servizio militare »; però, non essendo presenti, si intende che vi abbiano rinunziato.

LANTINI, *Ministro delle Corporazioni*, accetta l'articolo sostitutivo proposto dal Consigliere Bonfatti ed altri,

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 7 nel testo proposto dal Consigliere Bonfatti ed altri.

(È approvato).

ART. 8 già 9.

Durante i periodi di aspettativa per malattia, l'ammontare del contributo assicurativo è calcolato in base alla effettiva retribuzione corrisposta all'iscritto.

Durante il periodo, nel quale all'iscritto sia corrisposta una retribuzione ridotta, sono sospese le prestazioni a favore delle persone di sua famiglia: tuttavia la sospensione non ha luogo se l'iscritto provvede a suo carico a integrare il contributo fino all'ammontare di quello corrisposto prima della riduzione della retribuzione.

Avverte che i Consiglieri Bonfatti, Bergamaschi, Fioretti Arnaldo hanno proposto il seguente articolo sostitutivo:

« Durante il periodo di aspettativa per malattia l'ammontare del contributo assicurativo è calcolato in base alla effettiva retribuzione corrisposta all'iscritto, il quale continua a fruire delle prestazioni previste dalla presente legge.

« Nel periodo di cui al comma precedente le persone di famiglia dell'iscritto hanno diritto alle prestazioni nel limite e alle condizioni previste dal precedente articolo, salvo che non sia provveduto all'integrazione del contributo fino all'ammontare di quello corrisposto prima della riduzione della retribuzione. In tal caso le persone di famiglia hanno diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge ».

LANTINI, *Ministro delle Corporazioni*, accetta.

PRESIDENTE avverte che su questo stesso articolo i Consiglieri Orsi e Guidi avevano presentato il seguente emendamento:

« Le prestazioni di cui ai numeri 1^o e 2^o dell'articolo 3 sono invece mantenute, anche senza la corresponsione del relativo contributo, a favore della famiglia dell'iscritto, che non rivesta grado di ufficiale, durante il periodo di aspettativa per servizio militare a seguito di richiamo ».

Non essendo presenti, l'emendamento si intende ritirato.

Pone a partito l'articolo 8 nel testo proposto dal consigliere Bonfatti ed altri.

(È approvato).

ART. 9 già 10.

Il personale già iscritto all'Ente da almeno cinque anni ed esonerato dal servizio per ragioni di età o di salute ha facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione, mediante il versamento di un contributo nella misura che sarà stabilita dal Comitato esecutivo di cui all'articolo 22.

(È approvato).

ART. 10 già 11.

Agli effetti della presente legge s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute che richieda l'assistenza medica o somministrazione di mezzi terapeutici.

Le malattie croniche danno diritto alle prestazioni per i soli periodi di acutizzazione.

S'intende per principio di malattia il giorno in cui la malattia è denunciata dall'iscritto all'Ente.

Comunica che su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento accettato dal Governo:

All'articolo 11, divenuto 10, primo comma, alla parola: « medica », sostituire le parole: « medico-chirurgica ».

BONFATTI, BERGAMASCHI, LEVA,
FIORETTI ARNALDO.

NICOLATO ritiene che nel secondo comma dell'articolo esista una contraddizione tecnica, in quanto vi sono delle malattie croniche che hanno bisogno di una continua assistenza medica. Tanto il cardiaco quanto il diabetico se non vengono assistiti con continue cure cadono in uno stato di malattia acuta.

Segnala poi un pericolo che riguarda gli enti locali.

Avviene infatti che quando gli ammalati sono ricoverati negli ospedali a carico delle mutue, durante il periodo in cui le mutue si assumono l'onere della cura, tale onere è ben precisato nei riguardi dell'ente al quale si addebita; ma cessato tale periodo, se il medico non consente le dimissioni dell'ammalato, le spese ospedaliere vengono riversate sui bilanci comunali. Ecco come la questione tecnica si trasforma in una questione amministrativa.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, osserva che il periodo nel quale viene prestata l'assistenza medica è in rapporto con i contributi dell'iscritto e nella determinazione di esso non si può prescindere dalla potenzialità economica dell'Ente di previdenza.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, afferma che il Consigliere Nicolato dal punto di vista tecnico ed amministrativo ha perfettamente ragione.

Dal punto di vista delle possibilità finanziarie dell'Ente la questione è un'altra. Lo stabilire poi un diritto all'assistenza soltanto per le riacutizzazioni è cosa che anche tecnicamente non è accettabile, perchè in pratica è difficile l'accertamento e gli stessi medici si troveranno in imbarazzo.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, non è contrario alla soppressione del secondo comma dell'articolo, anche perchè la riacutizzazione è implicito che debba essere curata.

MORELLI EUGENIO osserva che se non si cura un malato cronico di cuore o di diabete, l'ammalato stesso viene posto nella condizione di riacutizzarsi, e quindi si è poi costretti a curarlo.

BERGAMASCHI riconosce giusta l'osservazione del Consigliere Nicolato. Ritiene però che sarebbe necessario riportarsi all'articolo 22 del vecchio statuto dell'Ente che prevede l'assistenza sanitaria per le malattie croniche a lungo decorso per un periodo di 180 giorni.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, ripete di essere favorevole alla soppressione del secondo comma, con esplicita riserva però che con tale soppressione non s'intende di dire che l'Ente debba provvedere all'assistenza per le malattie croniche: il caso della malattia cronica sarà esaminato in sede di regolamento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 11, diventato 10, con l'emendamento Bonfatti, al primo comma e con la soppressione del secondo comma.

(È approvato).

ART. 11 già 12.

Perde il diritto alle prestazioni l'iscritto:

a) che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi alle cure disposte dall'Ente o eluda le cure medesime;

b) che abbia contratta, aggravata o protratta intenzionalmente la malattia.

(È approvato).

ART. 12 già 13.

Agli effetti della presente legge sono considerate persone di famiglia dell'iscritto:

1°) il coniuge, non separato legalmente per propria colpa e, quando esso sia il marito, purchè risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico dell'iscritta;

2°) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21 o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro;

3°) i genitori conviventi, a carico e inabili al lavoro.

Avverte che su questo articolo è stato presentato un emendamento dai Consiglieri Bonfatti, Bergamaschi, Leva e Fioretti Arnaldo, così concepito:

All'articolo 13, diventato 12, sostituire il numero 1 con il seguente:

1°) il coniuge, non separato legalmente: quando questi sia il marito dell'iscritta, la prestazione avrà luogo soltanto quando costui risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico dell'iscritta.

STEINER non è favorevole alla prima parte dell'emendamento in quanto non comprende perchè siano state soppresse dal numero 1 dell'articolo le parole: « per propria colpa »; e vorrebbe che si dicesse: « il coniuge non separato legalmente per propria colpa ».

FIORETTI ARNALDO e BERGAMASCHI osservano che si può ritornare al testo ministeriale.

STEINER vorrebbe modificare la prima parte dell'emendamento, lasciando però integra la seconda parte dell'emendamento che è più chiara del testo ministeriale.

ANDRIANI propone che il numero 1 dell'articolo in discussione venga così formulato:

« 1°) il coniuge, anche se separato legalmente, purchè la separazione sia dovuta a colpa dell'altro coniuge, o anche se da questo ingiustamente abbandonato. Quando il coniuge sia il marito dell'iscritta, la prestazione avrà luogo soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta ».

LANTINI, *Ministro delle Corporazioni*, accetta questo emendamento.

FIORETTI ARNALDO e BERGAMASCHI ritirano il loro emendamento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 13 diventato 12 con l'emendamento accettato dal Governo.

(È approvato).

ART. 13 già 14.

Contro i provvedimenti dell'Ente, concernenti le concessioni delle prestazioni previste dalla presente legge, è ammesso ricorso al Comitato esecutivo di cui all'articolo 22.

(È approvato).

ART. 14 già 15.

Il termine per ricorrere ai sensi dell'articolo precedente è di giorni 30 dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata entro i 60 giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che sia stata pronunciata la decisione e qualora questa confermi il provvedimento impugnato, l'interessato ha facoltà di adire la magistratura ordinaria.

(È approvato).

ART. 15 già 16.

L'azione per conseguire le prestazioni stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dalla data in cui sorse il diritto alle prestazioni stesse.

Detto termine è interrotto dalla presentazione della domanda delle prestazioni e ricomincia a decorrere dopo esaurita l'azione amministrativa.

Le prestazioni spettanti in forza della presente legge non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, fatta eccezione per debiti verso l'Ente.

(È approvato).

ART. 16 già 17.

L'Ente gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni fiscali concessi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. Per le imposte dirette i benefici, privilegi ed esenzioni sono limitati ai redditi propri dell'Ente.

(È approvato).

ART. 17 già 18.

A favore dell'Ente sono applicabili le norme stabilite dalle vigenti tariffe ufficiali per la somministrazione dei medicinali ai poveri.

(È approvato).

ART. 18 già 19.

Sono organi dell'Ente:

- 1°) il presidente;
- 2°) il Consiglio di amministrazione;
- 3°) il Comitato esecutivo.

(È approvato).

ART. 19 già 20.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze su designazione del Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Un vice presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i componenti del Comitato esecutivo.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio sono assunte dal vice-presidente.

(È approvato).

Art. 20 già 21.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e dei seguenti membri nominati con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze:

1°) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e delle corporazioni;

2°) tre rappresentanti degli enti che abbiano assunto a loro carico una quota parte del contributo ai sensi dell'articolo 5 primo comma del presente decreto, scelti dal Ministro per le corporazioni;

3°) il Fiduciario nazionale dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego;

4°) due rappresentanti degli iscritti designati dall'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Allo scadere del quadriennio cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri.

PRESIDENTE avverte che su questo articolo vi sono due emendamenti: uno dei Consiglieri Bonfatti, Bengamaschi, Leva, e Fioretti Arnaldo così concepito:

All'articolo 21, sostituire il n. 2, con il seguente: « tre rappresentanti degli enti interessati scelti dal Ministro per le corporazioni ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'altro emendamento è del Consigliere Morelli Eugenio e consiste nella seguente aggiunta: « 5°) da un rappresentante del Sindacato nazionale dei medici ».

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, accetta l'emendamento Bonfatti ed altri; ma non può accettare l'emendamento del camerata Morelli.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, è contrario all'emendamento Morelli, osservando che nel Consiglio di amministrazione c'è già la rappresentanza richiesta dal Consigliere Morelli.

MORELLI EUGENIO osserva che trattandosi di un Ente che dovrà occuparsi di questioni sanitarie e dato che molte questioni anche di carattere medico sono rimandate al regolamento, sarebbe opportuno che nel Consiglio di amministrazione dell'Ente fosse rappresentata anche la categoria dei medici.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, trova superfluo che nel Consiglio di amministrazione vi sia un rappresentante del Sindacato dei medici. Per quanto riguarda la formazione del regolamento, dichiara che il Governo si servirà della collaborazione delle varie Amministrazioni interessate ed eventualmente anche di una rappresentanza di questa Commissione legislativa per meglio tener conto di tutte le idee affiorate durante la discussione.

FIORETTI ARNALDO osserva che siccome il Sindacato medici diventerà in pratica un contraente con l'Ente di previdenza, in quanto questo dovrà concludere con il Sindacato accordi per i compensi ai medici, le visite ecc. il Sindacato stesso verrebbe ad essere giudice e parte nello stesso tempo.

Ritiene più opportuna la proposta accennata dal Ministro delle corporazioni di includere una rappresentanza della Commissione legislativa nella Commissione che dovrà formare il regolamento.

MORELLI EUGENIO non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 21 diventato 20, con l'emendamento Bonfatti ed altri accettato dal Governo.

(È approvato).

ART. 21 già 22.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente, del rappresentante del Ministero dell'interno e di quello delle corporazioni, di uno dei rappresentanti degli Enti di cui al n. 2 del precedente articolo, designato dal Consiglio di amministrazione, e dal Fidu-

ciario nazionale dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

ART. 22 già 23.

Presso l'Ente è costituito un Collegio sindacale composto:

a) di un sindaco effettivo con funzioni di presidente, e di uno supplente designati dal Ministro per le corporazioni;

b) di un sindaco effettivo e di uno supplente designati dal Ministro per le finanze;

c) di un sindaco effettivo e di uno supplente designati dal Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

ART. 23 già 24.

L'Ente deve costituire un fondo di riserva ordinario ed uno straordinario.

Il fondo di riserva ordinario serve a fronteggiare gli eventuali disavanzi di esercizio ed a coprire i rischi per i casi di morte, e a esso deve assegnarsi il settantacinque per cento dell'avanzo di gestione, risultante dal bilancio consuntivo, oltre agli interessi del fondo stesso.

L'assegnazione predetta cesserà quando il fondo di riserva ordinario avrà raggiunto un ammontare pari alla somma delle spese sostenute nell'ultimo triennio per gli scopi dell'Ente e sarà ripresa ogni volta che il Fondo stesso risulti inferiore a tale somma e sino a concorrenza della stessa.

Il fondo di riserva straordinario serve agli scopi complementari dell'Ente previsti dal penultimo comma di cui all'articolo 3 della presente legge o da deliberazione del Consiglio di amministrazione.

A detto fondo debbono attribuirsi il venticinque per cento dell'avanzo di gestione risultante dal bilancio e gli interessi del fondo stesso.

In caso di disavanzi di esercizio dovuti a circostanze eccezionali e qualora il fondo di riserva ordinario risulti diminuito della metà.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

della misura predetta, il Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze può, su istanza dell'Ente, autorizzare prelevamenti dal fondo di riserva straordinario a favore di quello ordinario.

Le somme costituenti il fondo di riserva ordinario od il fondo di riserva straordinario devono essere depositate presso Istituti di credito di diritto pubblico o investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Le somme costituenti il fondo di riserva straordinario possono essere anche investite in immobili da destinare agli scopi dell'Ente.

(È approvato).

ART. 24 già 25.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Ad esso ed a quello per le finanze devono essere trasmessi i bilanci annuali e tutte le notizie e i raggugli che siano richieste.

(È approvato).

ART. 25 già 26.

Le casse, società ed enti, comprese le mutue interne eventualmente esistenti presso gli enti previsti dall'articolo 2 aventi le finalità di previdenza e di assistenza stabilite nella presente legge a favore delle categorie di personale obbligatoriamente iscritte all'Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti dagli enti di diritto pubblico, sono soppresse e poste in liquidazione.

La soppressione di ciascuno degli enti di cui al precedente comma è determinato dal Ministro per le corporazioni, con provvedimento non soggetto a gravame.

Alla liquidazione di detti enti provvederà l'Ente nazionale fascista per i dipendenti dagli enti di diritto pubblico, al quale saranno devolute le residue attività patrimoniali nette degli enti stessi.

Il personale dipendente dai detti enti può essere esonerato dal servizio e, in tal caso, è ammesso al trattamento di quiescenza eventualmente spettantegli a mente delle vigenti leggi e delle particolari disposizioni di ciascun ente.

(È approvato).

ART. 26 già 27.

Dalla entrata in vigore della presente legge le prestazioni a favore degli iscritti e le loro contribuzioni sono regolate esclusivamente dalle norme della legge stessa.

Le prestazioni riconosciute agli iscritti delle casse, enti e istituti soppressi avranno vigore fino alla data di applicazione della presente legge, restando in facoltà del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti dagli enti di diritto pubblico di mantenerle, avuto riguardo alle rispettive consistenze patrimoniali.

Avverte che a questo articolo è stato proposto il seguente comma aggiuntivo dal Consigliere Orsi:

« Gli Enti di diritto pubblico che prima dell'entrata in vigore della presente legge avessero già provveduto all'assicurazione malattie dei propri dipendenti presso compagnie o società di assicurazione possono chiedere al Ministero delle corporazioni l'autorizzazione a prorogare l'obbligatorietà di iscrizione all'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza fino alla scadenza dei contratti in corso ».

Non essendo presente il Consigliere Orsi, si intende che vi abbia rinunciato. Pone a partito l'articolo 27 diventato 26.

(È approvato).

ART. 27 già 28.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni e di quello per le finanze di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro di grazia e giustizia e da adottarsi in base all'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge che entrerà in vigore il 1° luglio 1939-XVII.

(È approvato).

Comunica che i Consiglieri Andriani e Nicolato hanno presentato un articolo aggiuntivo, che diventerebbe l'articolo 28, così concepito:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dagli Enti pubblici di assistenza e beneficenza ».

LANTINI, *Ministro delle Corporazioni*, afferma che questo articolo è pleonastico: lo Stato non è un Ente di diritto pubblico, il diritto lo fa lui. C'è differenza tra Ente pubblico ed Ente di diritto pubblico.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ANDRIANI si rende conto della distinzione che fa il Ministro delle corporazioni. Osserva però che nell'ultimo comma dell'articolo 2 si dà facoltà, non soltanto agli enti di diritto pubblico, ma anche agli enti pubblici di essere iscritti all'Ente. Ora gli sembra che con questa facoltà si possano mettere in imbarazzo le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni autarchiche. Quindi l'articolo aggiuntivo proposto non è pleonastico, ma ha la sua ragione di essere.

BERGAMASCHI fa presente che già il personale di cinque Ministeri usufruisce dell'assistenza dell'Ente.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'interno*, stando così le cose, ritiene che sia opportuno accettare l'articolo aggiuntivo dei Consiglieri Andriani e Nicolato.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, accetta.

PRESIDENTE pone a partito questo articolo aggiuntivo, proposto dai Consiglieri Andriani e Nicolato, che diventa articolo 28.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12.5.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Riordinamento dell'Ente Nazionale Fascista di Previdenza e di Assistenza per i dipendenti da Enti parastatali ed assimilati. (282)

ART. 1.

L'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti dagli Enti parastatali ed assimilati, eretto in ente morale con Regio decreto 8 novembre 1928-VII, n. 2645, assume la denominazione di « Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico » ed è regolato dalla presente legge.

L'Ente ha personalità giuridica e gestione autonoma, ha la sede e il domicilio legale in Roma, svolge la sua attività nel Regno e può esercitarla anche nelle Colonie e nei Possedimenti italiani, previa autorizzazione dei Ministri competenti.

ART. 2.

È obbligatoriamente iscritto all'Ente tutto il personale, comunque denominato, dipendente dagli Enti di diritto pubblico che saranno elencati nel regolamento di cui all'articolo 27. L'obbligo della iscrizione non si applica al personale dipendente dalle organizzazioni sindacali e dai loro enti collaterali, nonchè a quello dipendente da enti o da aziende di diritto pubblico sottoposti all'inquadramento sindacale.

L'elenco degli enti di cui al comma precedente potrà essere modificato con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per l'interno.

Possono essere iscritti all'Ente gli impiegati e i salariati dipendenti da altri enti o

istituti pubblici e da enti morali, non soggetti alla legge sui rapporti collettivi di lavoro, non compresi nell'elenco di cui al precedente comma, semprechè l'iscrizione sia deliberata dalla rispettiva Amministrazione, previo accordo con l'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego e dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e riguardi tutto il personale di ciascun ente o determinate categorie di esso.

ART. 3.

L'Ente provvede:

1°) in caso di malattia, alla cura medico-chirurgica gratuita e alla somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici a favore dell'iscritto e delle persone di sua famiglia dal principio della malattia entro i limiti e con le modalità da stabilirsi dal regolamento di cui all'articolo 27;

2°) all'assistenza ostetrica a favore della iscritta o della moglie dell'iscritto, entro i limiti e con le modalità da stabilirsi dal regolamento di cui all'articolo 27;

3°) in caso di morte dell'iscritto o di persona della sua famiglia, alla corrispondenza:

a) per morte dell'iscritto, che abbia persone di famiglia conviventi ed a totale suo carico, di una mensilità della retribuzione per ciascuna delle dette persone con un minimo complessivo di due mensilità;

b) per morte dell'iscritto, che non abbia persone di famiglia conviventi ed a suo totale carico, di una somma pari a una mensilità della retribuzione;

c) per morte del coniuge, di una somma pari a una mensilità della retribuzione;

d) per morte di un componente della famiglia diverso dal coniuge, di mezza men-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

silità della retribuzione, con un limite minimo di lire 300.

Le prestazioni di cui ai n. 1° e 3° del presente articolo non sono dovute in caso di malattia o di decesso determinati da fatti di guerra.

L'Ente ha facoltà di prestare assistenza a favore degli iscritti e delle persone di loro famiglia per cure climatiche e termali; tale assistenza è determinata dal Consiglio di amministrazione secondo le possibilità finanziarie dell'Ente.

ART. 4.

Le prestazioni di cui al n. 1° dell'articolo 3 non sono dovute dall'Ente agli iscritti e alle persone di loro famiglia ammalati di tubercolosi, qualora gli stessi abbiano diritto all'assistenza antitubercolare da parte dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale in base alle disposizioni del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, modificato dal Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636.

ART. 5.

Si provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3 mediante contributi a carico degli iscritti e col concorso delle Amministrazioni dalle quali essi dipendono nella misura che sarà stabilita dagli Enti stessi, previa autorizzazione dei Ministri delle corporazioni e delle finanze.

La misura dei contributi a carico degli iscritti è determinata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, da approvarsi dal Ministro delle corporazioni e da quello delle finanze, e non può superare il 3 per cento della retribuzione.

Agli effetti della determinazione del contributo si considera come retribuzione tutto ciò che l'iscritto riceve per compenso dell'opera prestata, ivi comprese le competenze accessorie quando facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta ed abbiano carattere continuativo.

L'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende è obbligata ad eseguire le ritenute del predetto contributo e ad effettuarne alla fine di ciascun mese il versamento all'Ente, con le norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 27. Nel caso in cui il versamento sia effettuato dopo trascorsi 30 giorni dalle singole scadenze, l'Ente può pretendere il pagamento degli interessi di mora nella misura legale.

ART. 6.

Il diritto alle prestazioni di cui ai nn. 1° e 2° dell'articolo 3 sorge dal giorno dell'iscrizione all'Ente e quello di cui al n. 3° dello stesso articolo dopo 180 giorni.

ART. 7.

In caso di cessazione del rapporto di prestazione d'opera o durante i periodi di servizio militare in cui non sia corrisposta la retribuzione o questa sia corrisposta in misura ridotta, l'Amministrazione e l'iscritto sono esonerati dal pagamento dei contributi assicurativi.

L'iscritto e le persone di famiglia conservano, peraltro, il diritto alle prestazioni per un mese dalla cessazione del rapporto di prestazione di opera o dall'inizio del servizio militare se l'iscrizione all'Ente data da almeno un anno.

ART. 8.

Durante il periodo di aspettativa per malattia l'ammontare del contributo assicurativo è calcolato in base all'effettiva retribuzione corrisposta all'iscritto, il quale continua a fruire delle prestazioni previste dalla presente legge.

Nel periodo di cui al comma precedente le persone di famiglia dell'iscritto hanno diritto alle prestazioni nel limite e alle condizioni previste dal precedente articolo, salvo che non sia provveduto all'integrazione del contributo fino all'ammontare di quello corrisposto prima della riduzione della retribuzione. In tal caso le persone di famiglia hanno diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge.

ART. 9.

Il personale già iscritto all'Ente da almeno cinque anni ed esonerato dal servizio per ragioni di età o di salute ha facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione, mediante il versamento di un contributo nella misura che sarà stabilita dal Comitato esecutivo di cui all'articolo 21.

ART. 10.

Agli effetti della presente legge s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute che richieda l'assistenza medico-chirurgica o somministrazione di mezzi terapeutici.

S'intende per principio di malattia il giorno in cui la malattia è denunciata dall'iscritto all'Ente.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 11.

Perde il diritto alle prestazioni l'iscritto:

a) che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi alle cure disposte dall'Ente o eluda le cure medesime;

b) che abbia contratta, aggravata o protratta intenzionalmente la malattia.

ART. 12.

Agli effetti della presente legge sono considerate persone di famiglia dell'iscritto:

1°) il coniuge, anche se separato legalmente, purchè la separazione sia dovuta a colpa dell'altro coniuge, o anche se da questo ingiustamente abbandonato. Quando il coniuge sia il marito dell'iscritta, la prestazione avrà luogo soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico dell'iscritta;

2°) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21 o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro;

3°) i genitori conviventi, a carico e inabili al lavoro.

ART. 13.

Contro i provvedimenti dell'Ente, concernenti le concessioni delle prestazioni previste dalla presente legge, è ammesso ricorso al Comitato esecutivo di cui all'articolo 21.

ART. 14.

Il termine per ricorrere ai sensi dell'articolo precedente è di giorni 30 dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata entro i 60 giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che sia stata pronunciata la decisione o qualora questa confermi il provvedimento impugnato, l'interessato ha facoltà di adire la magistratura ordinaria.

ART. 15.

L'azione per conseguire le prestazioni stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dalla data in cui sorse il diritto alle prestazioni stesse.

Detto termine è interrotto dalla presentazione della domanda delle prestazioni e ricomincia a decorrere dopo esaurita l'azione amministrativa.

Le prestazioni spettanti in forza della presente legge non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, fatta eccezione per debiti verso l'Ente.

ART. 16.

L'Ente gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni fiscali concessi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. Per le imposte dirette i benefici, privilegi ed esenzioni sono limitati ai redditi propri dell'Ente.

ART. 17.

A favore dell'Ente sono applicabili le norme stabilite dalle vigenti tariffe ufficiali per la somministrazione dei medicinali ai poveri.

ART. 18.

Sono organi dell'Ente:

- 1°) il presidente;
- 2°) il Consiglio di amministrazione;
- 3°) il Comitato esecutivo.

ART. 19.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze su designazione del Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Un vice presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i componenti del Comitato esecutivo.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio sono assunte dal vice presidente.

ART. 20.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e dei seguenti membri nominati con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze:

1°) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e delle corporazioni;

2°) tre rappresentanti degli enti interessati scelti dal Ministro per le corporazioni;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

3°) il Fiduciario nazionale dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego;

4°) due rappresentanti degli iscritti designati dall'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Allo scadere del quadriennio cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri.

ART. 21.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente, del rappresentante del Ministero dell'interno e di quello delle corporazioni, di uno dei rappresentanti degli enti di cui al n. 2° del precedente articolo, designato dal Consiglio di amministrazione, e del Fiduciario nazionale dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione.

ART. 22.

Presso l'Ente è costituito un Collegio sindacale composto:

a) di un sindaco effettivo con funzioni di presidente, e di uno supplente designati dal Ministro per le corporazioni;

b) di un sindaco effettivo e di uno supplente designati dal Ministro per le finanze;

c) di un sindaco effettivo e di uno supplente designati dal Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

ART. 23.

L'Ente deve costituire un fondo di riserva ordinario ed uno straordinario.

Il fondo di riserva ordinario serve a fronteggiare gli eventuali disavanzi di esercizio ed a coprire i rischi per i casi di morte, e a esso deve assegnarsi il settantacinque per cento dell'avanzo di gestione, risultante dal bilancio consuntivo, oltre agli interessi del fondo stesso.

L'assegnazione predetta cesserà quando il fondo di riserva ordinario avrà raggiunto un ammontare pari alla somma delle spese sostenute nell'ultimo triennio per gli scopi dell'Ente e sarà ripresa ogni volta che il Fondo stesso risulti inferiore a tale somma e sino a concorrenza della stessa.

Il fondo di riserva straordinario serve agli scopi complementari dell'Ente previsti dall'ultimo comma di cui all'articolo 3 della presente legge o da deliberazione del Consiglio di amministrazione.

A detto fondo debbono attribuirsi il venticinque per cento dell'avanzo di gestione risultante dal bilancio e gli interessi del fondo stesso.

In caso di disavanzi di esercizio dovuti a circostanze eccezionali e qualora il fondo di riserva ordinario risulti diminuito della metà della misura predetta, il Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze può, su istanza dell'Ente, autorizzare prelevamenti dal Fondo di riserva straordinario a favore di quello ordinario.

Le somme costituenti il fondo di riserva ordinario od il fondo di riserva straordinario devono essere depositate presso Istituti di credito di diritto pubblico o investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Le somme costituenti il fondo di riserva straordinario possono essere anche investite in immobili da destinare agli scopi dell'Ente.

ART. 24.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Ad esso ed a quello per le finanze devono essere trasmessi i bilanci annuali e tutte le notizie e i ragguagli che siano richiesti.

ART. 25.

Le casse, società ed enti, comprese le mutue interne eventualmente esistenti presso gli enti previsti dall'articolo 2 aventi le finalità di previdenza e di assistenza stabilite nella presente legge a favore delle categorie di personale obbligatoriamente iscritte all'Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti dagli enti di diritto pubblico, sono soppresse e poste in liquidazione.

La soppressione di ciascuno degli enti di cui al precedente comma è determinato dal Ministro per le corporazioni, con provvedimento non soggetto a gravame.

Alla liquidazione di detti enti provvederà l'Ente nazionale fascista per i dipendenti da enti di diritto pubblico, al quale saranno devolute le residue attività patrimoniali nette degli enti stessi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il personale dipendente dai detti enti può essere esonerato dal servizio e, in tal caso, è ammesso al trattamento di quiescenza eventualmente spettantegli a mente delle vigenti leggi e delle particolari disposizioni di ciascun ente.

ART. 26.

Dalla entrata in vigore della presente legge le prestazioni a favore degli iscritti e le loro contribuzioni sono regolate esclusivamente dalle norme della legge stessa.

Le prestazioni riconosciute agli iscritti delle casse, enti e istituti soppressi avranno vigore fino alla data di applicazione della presente legge, restando in facoltà del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico di mantenerle, avuto riguardo alle rispettive consistenze patrimoniali.

ART. 27.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni e di quello per le finanze di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro di grazia e giustizia e da adottarsi in base all'articolo 1, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1939-XVII.

ART. 28.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dagli Enti pubblici di assistenza e beneficenza.

